

**CIRCOLARE N. 148 DEL 2 LUGLIO 1991**  
**“MANUALE DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA PER GLI**  
**INTERMEDIARI DEL MERCATO MOBILIARE”**  
**19° AGGIORNAMENTO**

## 6. ESPOSIZIONI DETERIORATE

Si definiscono attività finanziarie “deteriorate” le attività per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria dei “*Non-performing*” come definita negli *Implementing Technical Standards* dell’EBA ... (di seguito, ITS). Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

Un’operazione “fuori bilancio” è considerata deteriorata se, nel caso di utilizzo, può dar luogo a un’esposizione che presenta il rischio di non essere pienamente rimborsata. Le garanzie vanno, in ogni caso, classificate come deteriorate se l’esposizione garantita soddisfa le condizioni per essere classificata come deteriorata. Si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni “fuori bilancio” (cfr. paragrafi 149, 152 e 153 degli ITS).

Ai fini della presente Circolare, le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, partite incagliate, esposizioni scadute deteriorate, esposizioni ristrutturata, secondo le regole di seguito specificate.

### **Sofferenze**

Esposizioni per cassa e fuori bilancio (titoli, finanziamenti etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

Sono incluse anche le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione.

### **Partite incagliate**

La classificazione a incaglio è, innanzitutto, il risultato del giudizio dell’azienda circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quale l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie (c.d. criterio dell’“*unlikely to pay*” – cfr. paragrafo 145 degli ITS). Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi scaduti e non pagati, coerentemente con un approccio di massima tempestività nella classificazione dei soggetti affidati per scadimento nella qualità del merito creditizio. Si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) poste a presidio delle esposizioni.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento

Avvertenze generali

---

del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “incaglio soggettivo”.

Tra le esposizioni incagliate vanno incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale e/o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Le esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” (art. 161 della Legge Fallimentare) vanno segnalate tra gli incagli dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza <sup>(1)</sup>. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Medesimi criteri si applicano nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 186-bis della Legge Fallimentare), dalla data di presentazione sino a quando siano noti gli esiti della domanda <sup>(2)</sup>. In quest’ultimo caso la classificazione delle esposizioni va modificata secondo le regole ordinarie. Qualora, in particolare, il concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico <sup>(3)</sup> del debitore, l’esposizione va riclassificata nell’ambito delle attività in bonis <sup>(4)</sup>. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controlante nell’interesse dell’intero gruppo. In tale situazione, l’esposizione verso la società cessionaria o conferitaria va classificata tra le esposizioni ristrutturate (cfr. infra, “paragrafo “Esposizioni oggetto di concessioni”).

Oltre a un criterio soggettivo, è previsto anche un criterio oggettivo minimale al ricorrere del quale il complesso delle esposizioni verso un medesimo debitore che presenta importi (o rate) scaduti e non pagati da oltre 90 giorni va classificato tra gli incagli (c.d. “incagli oggettivi”).

---

<sup>1</sup> Ad esempio, trasformazione in concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 161 o in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare.

<sup>2</sup> Mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione.

<sup>3</sup> Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di “gruppo di clienti connessi” di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.

<sup>4</sup> Sempreché l’acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle deteriorate.

Avvertenze generali

---

In particolare, il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio”, diverse da quelle classificate in sofferenza o come incaglio soggettivo, va classificato a incaglio qualora risultino soddisfatte tutte e tre le seguenti condizioni <sup>(1)</sup>:

- i. vi siano esposizioni scadute deteriorate secondo un approccio per singolo debitore, oppure per singola transazione e sia scattato il c.d. “*pulling effect*” (cfr. infra “Esposizioni scadute”);
- ii. tali esposizioni siano scadute in via continuativa da oltre 270 giorni;
- iii. l'intero ammontare delle esposizioni scadute da oltre 270 giorni verso il medesimo debitore rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%. Ai fini del calcolo del denominatore si considera il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito <sup>(2)</sup>. Per la nozione di continuità dello scaduto si rinvia a quanto previsto per le “Esposizioni scadute”.

### **Esposizioni scadute**

Esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturata, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute.

Le esposizioni scadute possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

#### **a) Singolo debitore**

Lo scaduto deve avere carattere continuativo. Qualora a un debitore facciano capo più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato.

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione <sup>(3)</sup>.

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni; b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente; c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

---

<sup>1</sup> Nel caso di finanziamenti con rimborso di capitale alla scadenza gli interessi periodici sono assimilati alle rate dei finanziamenti con piano di ammortamento.

<sup>2</sup> Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute e non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

<sup>3</sup> Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute e non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

Avvertenze generali

---

Relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali ricadono nei portafogli “Amministrazioni Centrali e Banche Centrali”, “Enti territoriali”, “ed “Enti del settore pubblico” sia per gli intermediari IRB sia per quelli che adottano la metodologia standardizzata <sup>(1)</sup> il carattere continuativo dello scaduto si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute da oltre 90 giorni <sup>(2)</sup>.

In tal caso, l’intera esposizione scaduta va riportata in bonis.

Ove tuttavia, successivamente, si formino “nuove” esposizioni scadute da oltre 90 giorni (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere) la soglia di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente riportate in bonis. Se la soglia viene superata, va segnalato l’intero importo delle esposizioni scadute (nuove e precedenti).

**b) Singola transazione**

Le esposizioni scadute verso soggetti retail possono essere determinate a livello di singola transazione. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l’intera transazione va rilevata come scaduta, qualunque sia l’ammontare scaduto).

Qualora l’intero ammontare di un’esposizione per cassa scaduta da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso tale debitore va considerato come esposizione scaduta (c.d. “pulling effect”). Il numeratore e il denominatore vanno calcolati considerando il valore contabile per i titoli e l’esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per singolo debitore va operata a livello di portafoglio retail e non di singole controparti.

Si considerano deteriorate le esposizioni che soddisfano le condizioni per essere considerate scadute in base all’approccio per singolo debitore o per singola transazione come sopra definiti.

Rientrano tra le “esposizioni scadute non deteriorate” sia le esposizioni scadute da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate <sup>(3)</sup><sup>(4)</sup> sia quelle scadute da non oltre 90 giorni.

---

<sup>1</sup> Sono da considerare in tale categoria anche le esposizioni per cui è stato consentito agli intermediari IRB, in via permanente o transitoria, di applicare la metodologia standardizzata.

<sup>2</sup> Le esposizioni verso “Amministrazioni Centrali e banche Centrali”, “Enti territoriali”, “ed “Enti del settore pubblico” si considerano “scadute” a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge.

<sup>3</sup> Ad esempio, le esposizioni scadute che non superano la soglia di rilevanza fissata nell’ambito dell’approccio per singolo debitore.

<sup>4</sup> Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

Avvertenze generali

---

**Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. *forbearance*):** si definiscono esposizioni creditizie oggetto di concessioni (*forbearance*) sia le esposizioni ristrutturate (“*Non-performing exposures with forbearance measures*”) sia le altre attività finanziarie che ricadono nella categoria delle “*Forborne performing exposures*” come definita negli ITS.

Qualora la concessione riguardi esposizioni verso soggetti classificati “*in bonis*” o esposizioni scadute non deteriorate, il requisito delle difficoltà economico-finanziarie del debitore si presume soddisfatto se la concessione coinvolge un *pool* di intermediari.

**Esposizioni ristrutturate:** esposizioni per cassa e impegni revocabili e irrevocabili a erogare fondi che soddisfano la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui al paragrafo 180 degli ITS.

Non si configurano come “ristrutturazioni” quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un *pool* di intermediari creditori - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le “scadute” ovvero fra gli “incagli oggettivi”. Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un unico intermediario.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un *pool* di intermediari, quelli che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenuti a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le partite incagliate.

Le esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” vanno classificate tra quelle ristrutturate ove la domanda di concordato si trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-*bis* della Legge Fallimentare. Anche nel caso di omologazione della domanda di concordato in continuità aziendale l’esposizione va rilevata nell’ambito dei ristrutturati, salvo il caso sopra descritto di cessione dell’azienda in esercizio oppure di conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, laddove l’esposizione può essere considerata come *in bonis* <sup>(1)</sup>.

Le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie, diverse da quelle connesse con il concordato preventivo, verso soggetti classificati in sofferenza si presumono realizzate con un intento liquidatorio e pertanto non rientrano nella definizione di esposizioni ristrutturate ma in quella di sofferenze. Il medesimo criterio si applica alle ristrutturazioni di esposizioni classificate fra gli incagli, qualora la rinegoziazione delle condizioni contrattuali costituisca nella sostanza un piano di rientro dell’esposizione (intento liquidatorio). In tal caso, l’intermediario è anche tenuto a verificare se ricorrano o meno le condizioni per la classificazione della posizione verso il cliente fra le sofferenze.

**Altre esposizioni oggetto di concessioni:** rientrano nella presente categoria le altre esposizioni creditizie che ricadono nella categoria delle “*Forborne performing exposures*” come definita negli ITS.

---

<sup>1</sup> Sempreché, come già sopra osservato, l’acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento).

